

# Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

## Modifica del 24 marzo 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 34<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

### *Art. 3 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.

### *Art. 7 cpv. 2 e 6-8*

<sup>2</sup> Al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

<sup>6</sup> Il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

<sup>7</sup> In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12 stipulate presso di lui.

<sup>1</sup> FF 1999 687

<sup>2</sup> RS 832.10

<sup>3</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

<sup>4</sup> RS 833.1

<sup>8</sup> L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 12 per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie.

*Art. 13 titolo, cpv. 1 secondo periodo, 4 e 5*

Autorizzazione, ritiro dell'autorizzazione e trasferimento  
del patrimonio

<sup>1</sup> ... L'Ufficio federale pubblica l'elenco degli assicuratori.

<sup>4</sup> Se il patrimonio e il numero di assicurati della cassa malati sciolta non sono trasferiti a un altro assicuratore ai sensi dell'articolo 11, l'eventuale saldo attivo delle casse organizzate secondo il diritto privato è accreditato al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune (art. 18).

<sup>5</sup> Se il Dipartimento ritira l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie solo per parti del loro raggio d'attività territoriale, l'assicuratore deve cedere una parte delle sue riserve di cui all'articolo 60. Questo importo è ripartito tra gli assicuratori che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio d'attività. Il Consiglio federale può affidare la ripartizione dell'importo all'istituzione comune.

*Art. 18 cpv. 5*

<sup>5</sup> Per finanziare l'esecuzione dei compiti secondo i capoversi 2 e 4, gli assicuratori devono versare contributi all'istituzione comune, a carico dell'assicurazione sociale malattie. L'istituzione comune riscuote questi contributi e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. L'importo dei contributi e dell'interesse di mora è stabilito dai regolamenti dell'istituzione comune.

*Art. 21 cpv. 4, 5 e 5<sup>bis</sup>*

<sup>4</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può impartire istruzioni agli assicuratori per l'applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Queste possono essere effettuate anche senza preavviso. Gli assicuratori devono agevolare l'accesso a ogni informazione che l'Ufficio federale ritiene utile nell'ambito dell'ispezione. Devono inviargli i rapporti e i conti annui.

<sup>5</sup> Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l'Ufficio federale può, a seconda della natura e della gravità dell'infrazione:

- a. prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale, addebitandone le spese all'assicuratore;
- b. ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare;
- c. proporre al Dipartimento il ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie.

<sup>5<sup>bis</sup></sup> L'Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5.

*Art. 25 cpv. 2 lett. h*

<sup>2</sup> Queste prestazioni comprendono:

- h. la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicinali prescritti dal medico secondo la lettera b.

*Art. 29 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Quest'ultime comprendono:

- d. i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all'ospedale.

*Art. 35 cpv. 2 lett. m e n*

<sup>2</sup> Sono fornitori di prestazioni:

- m. le imprese di trasporto e di salvataggio;
- n. gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici.

*Art. 36a* Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici

Sono autorizzati gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate dai corrispondenti medici che adempiono i requisiti di cui all'articolo 36.

*Art. 38* Altri fornitori di prestazioni

Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere c-g e m. Esso sente dapprima i Cantoni e le organizzazioni interessate.

*Art. 52a* Diritto di sostituzione

Se il medico oppure il chiropratico non esigono esplicitamente la consegna del preparato originale, il farmacista può sostituire preparati originali dell'elenco delle specialità con i prodotti generici di questo stesso elenco a prezzi più vantaggiosi. In questo caso, comunica al medico o al chiropratico che ha fatto la ricetta quale preparato è stato effettivamente fornito.

*Art. 55a* Limitazione dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione malattie

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36-38. Il Consiglio federale determina i relativi criteri.

<sup>2</sup> I Cantoni e le federazioni di fornitori di prestazioni e di assicuratori devono previamente essere sentiti.

<sup>3</sup> I Cantoni stabiliscono i fornitori di prestazioni secondo il capoverso 1.

*Art. 61 cpv. 2, 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori.

<sup>3</sup> Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni.

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3.

*Art. 62 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> La partecipazione ai costi e la perdita delle riduzioni di premio in caso di forme particolari d'assicurazione di cui al capoverso 2 non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.

*Art. 64 cpv. 6 lett. d e 8*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può:

- d. escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.

<sup>8</sup> Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d'assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l'assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all'assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.

*Art. 65*                    Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo.

<sup>2</sup> Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente.

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi.

<sup>4</sup> I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi.

<sup>5</sup> Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni.

<sup>6</sup> I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permetterle di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

*Art. 66 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all'esercizio seguente le differenze annuali tra l'importo dei sussidi federali e cantonali e l'importo dei sussidi versati.

*Art. 90 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 93 lett. d*

È punito con l'arresto o con la multa chiunque intenzionalmente:

- d. infrange il divieto di cui all'articolo 62 capoverso 2<sup>bis</sup> o 64 capoverso 8.

*Art. 93a* Inosservanza di prescrizioni d'ordine

<sup>1</sup> Sono puniti con una multa fino a 5000 franchi gli assicuratori, i riassicuratori e l'istituzione comune che, intenzionalmente o per negligenza:

- a. ostacolano l'applicazione dell'obbligo d'assicurazione (art. 4-7);
- b. contravvengono agli obblighi e alle istruzioni di cui agli articoli 21-23;
- c. violano prescrizioni concernenti il sistema finanziario e l'esposizione dei conti (art. 60);
- d. violano prescrizioni concernenti i premi degli assicurati (art. 61-63);
- e. violano prescrizioni concernenti la partecipazione ai costi (art. 64);
- f. compromettono l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale persegue e giudica dette infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974<sup>5</sup> sul diritto penale amministrativo.

*Art. 104a* Assunzione dei costi per le cure ambulatoriali, le cure a domicilio o in una casa di cura

<sup>1</sup> Fintanto che per le prestazioni delle cure dispensate ambulatorialmente oppure a domicilio da infermieri o da organizzazioni di cure e d'aiuto domiciliare non esisto-

no, per il calcolo delle tariffe, basi elaborate in comune dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori, il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere remunerate.

<sup>2</sup> Fintanto che i costi delle prestazioni delle case di cura non sono stabiliti secondo un metodo uniforme (art. 49 cpv. 6 e art. 50), il Dipartimento può fissare mediante ordinanza in che misura queste prestazioni devono essere remunerate.

#### *Art. 105 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina inoltre:

- a. la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;
- b. il risarcimento del danno;
- c. il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

## II

### *Disposizioni transitorie*

<sup>1</sup> Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli articoli 7 capoverso 7, 62 capoverso 2<sup>bis</sup> e 64 capoverso 8 decadono all'entrata in vigore della presente modifica nella misura in cui ne siano toccati.

<sup>2</sup> Fino all'entrata in vigore della presente modifica i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione definitive per l'articolo 65. Se non è possibile emanare il disciplinamento definitivo relativo all'articolo 65, il governo cantonale può emanarne uno provvisorio.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> La presente legge, all'eccezione del capoverso 3, entra in vigore il 1° gennaio 2001.

<sup>3</sup> L'articolo 7 capoversi 2 e 6–8 entra in vigore il 1° ottobre 2000.

13 settembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> FF 2000 1953